

lanthaler+berger+bordato+wallnöfer
wirtschafts+steuerberater = commercialisti+revisori = audit+advisory + partner

Circolare
TAX & LEGAL

CIRCOLARE 5/2025

Gentili Clienti,

con la presente Circolare vi presentiamo alcune informazioni utili e alcune novità, a nostro avviso le più rilevanti, emerse nelle ultime settimane.

L´ESSENZIALE IN BREVE

- ➔ Tax Planning – Analisi e programmazione fiscale per l'azienda
- ➔ Sanatoria 2019-2023 tramite adesione al Concordato Preventivo Biennale
- ➔ Sostegno all'acquisto di auto elettriche
- ➔ Sostegno al reddito per gli autonomi – ISCRO 2025
- ➔ Mancata stipula di polizze catastrofali: esclusione da determinati incentivi del MiMiT
- ➔ Equiparazione fiscale di acconti e caparre confirmatorie nei contratti preliminari
- ➔ Imposta di bollo: Comunicazione dei primi tre trimestri entro l'1. dicembre
- ➔ Stampa dei libri contabili ed archiviazione digitale dei registri contabili
- ➔ Conservazione fatture elettroniche

Tax Planning

Come ogni anno, siamo lieti di invitarvi al vostro colloquio individuale dedicato alla **pianificazione fiscale**.
In questa occasione, confronteremo insieme l'andamento attuale della vostra attività con quello dell'anno precedente, analizzeremo le differenze ed elaboreremo **una stima precisa del vostro carico fiscale e contributivo** previsto per l'esercizio in corso.
Tale colloquio non servirà solamente per avere **una visione approfondita dell'attuale esercizio**, anche in relazione agli anni precedenti, **ma permetterà di vagliare tutti gli strumenti legali e le misure individuali che possono influenzare il risultato economico dell'anno in corso**. Come di consueto, sarà possibile discutere anche dei vostri progetti di investimento, così come di possibilità di ottimizzazione e di risparmio.
Inoltre, l'incontro può essere utile anche per anche affrontare **temi strutturali** della vostra azienda, come modifiche della forma e della compagine societaria o dell'organizzazione aziendale, ed orientare insieme lo sguardo verso i prossimi esercizi finanziari.

👉 **Il vostro vantaggio**: otterrete chiarezza sul vostro carico fiscale in anticipo e guadagnerete margine di manovra per pianificare attivamente il vostro risultato di esercizio.

Per fissare un appuntamento potete rivolgetevi direttamente al vostro referente abituale del nostro Studio.

Sanatoria 2019 – 2023

Anche per gli anni 2025-2026 è stata offerta la possibilità di partecipare al cosiddetto "**Concordato Preventivo Biennale" (CPB**). Nell'ambito di tale provvedimento è stata nuovamente introdotta una sanatoria fiscale per gli anni 2019-2023. Questa è aperta a tutti i contribuenti che hanno accettato il CPB e offre la possibilità di ottenere, per gli anni citati, un'ampia protezione dai controlli fiscali sui redditi imprenditoriali e professionali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva forfettaria.
Il costo dello sgravio fiscale dipende dal punteggio ISA dei singoli anni: più basso è il valore, più alti sono i supplementi e le aliquote applicate. Per il calcolo della somma dovuta, viene inizialmente applicata una maggiorazione dal 5% al 50% sul reddito originariamente dichiarato, a seconda del rispettivo indice ISA. Su tale importo complessivo viene poi applicata un'imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15%. Per l'IRAP rimane in vigore l'aliquota normale. Per gli anni 2020 e 2021, caratterizzati dal Covid-19, l'imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta del 30%. Inoltre, se per quanto riguarda le imposte sul reddito (IRES ed IRPEF, incluse le addizionali) si considera **un'imposta sostitutiva minima di 1.000 euro**, non è previsto nessun importo minimo per l'IRAP.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Punteggio ISA	Maggiorazione	Imposta sostitutiva	
		2019 – 2022 – 2023	2020 – 2021
10	5%	10%	7%
≥ 8 e <10	10%		
≥ 6 e <8	20%	12%	8,4%
≥ 4 e <6	30%	15%	10,5%
≥ 3 e <4	40%		
<3	50%		
senza ISA	25%	12,5%	8,75%

La sanatoria può essere utilizzata **in modo flessibile, per tutti gli anni fiscali ancora aperti dal 2019 al 2023** o solo per anni selezionati. Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2026 e deve essere effettuato, per intero o almeno la prima rata, entro e non oltre il 15 marzo 2026**. Il pagamento rateale è limitato a un massimo di dieci rate mensili**, ciascuna delle quali è dovuta il 15 del mese successivo. Sulle rate successive alla prima vengono applicati gli interessi legali.

Sostegno all'acquisto di auto elettriche

Da settembre è in vigore un nuovo programma di incentivi per le auto elettriche a cui possono accedere sia i privati che le microimprese.

Per poter usufruire di questa agevolazione, il veicolo interessato **dovrà rimanere di proprietà per almeno 24 mesi**; inoltre, il bonus non è cumulabile con altri incentivi. L'incentivo è poi concesso solo agli acquirenti che risiedono, o hanno la sede della loro azienda, **in un'area urbana con almeno 50.000 abitanti**, comprensiva dell'area pendolare definita dall'ISTAT. In Alto Adige ciò riguarda esclusivamente la città di Bolzano e 19 comuni limitrofi. Un ulteriore requisito da soddisfare per poter fruire dell'agevolazione **è la rottamazione di un veicolo già di proprietà**.

I privati possono ottenere un contributo di 11.000 euro per l'acquisto di un'auto **elettrica nuova con un prezzo di listino massimo di 35.000 euro**, a condizione che il **loro ISEE non superi i 30.000 euro**. Se l'ISEE è compreso tra **30.000 e 40.000** euro, l'incentivo si riduce a 9.000 euro.

Le aziende con **meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo massimo di due milioni di euro** possono acquistare fino a due nuovi furgoni elettrici leggeri. In questo caso, il bonus **copre fino al 30% del prezzo di acquisto**, con un massimo di **20.000 euro per veicolo**. Condizione necessaria per la fruizione del bonus è il corretto adempimento da parte delle aziende dei propri obblighi fiscali e previdenziali (certificato DURC).

Il contributo viene applicato direttamente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo, mentre la richiesta viene presentata tramite un'apposita piattaforma online. Il lancio di questa piattaforma è previsto per il 22 ottobre.

ISCRO 2025

Per l'anno 2025 è nuovamente possibile richiedere **l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa** (ISCRO). Questo sostegno è destinato **ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS** che soddisfano determinati requisiti, quali, ad esempio, una significativa riduzione del reddito rispetto agli anni precedenti. L'ISCRO viene erogata per **sei mesi** e ammonta a un importo compreso tra 252 euro e 806 euro al mese, a seconda del reddito dichiarato. La domanda deve essere presentata **esclusivamente online all'INPS** entro e non oltre il 31 ottobre 2025. È necessario accedere con SPID, CIE o CNS tramite questo link: Portale Inps - (ISCRO). La prestazione non può essere richiesta da persone che l'hanno già ricevuta nel 2024.

Mancata stipula della polizza catastrofale

Come già esposto in diverse circolari precedenti, **l'obbligo di assicurazione contro le calamità naturali** riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese. Per le grandi imprese l'obbligo è già entrato in vigore il 30 giugno 2025; per le medie imprese si applica a partire dal 1° ottobre 2025 mentre per le piccole e microimprese a partire dal 31 dicembre 2025.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve “MiMiT”) ha nel frattempo pubblicato l'elenco dei programmi di sostegno che non saranno più accessibili in caso di mancata stipula della polizza. Tra questi figurano, tra l'altro, gli incentivi per le start-up, i progetti di economia circolare e altri programmi centrali del MiMiT. In futuro, la prova dell'avvenuta stipula sarà verificata al momento della presentazione dell’istanza o del pagamento.

Approfittiamo, quindi, per ricordarvi ancora una volta le scadenze imminenti e consigliamo, nel caso non abbiate già provveduto, di stipulare tempestivamente una copertura adeguata per non perdere l'accesso a questi incentivi.

Trattamento fiscale di caparre e acconti

Con effetto dal 1° gennaio 2025, l'imposizione fiscale sugli acconti versati nei contratti preliminari non soggetti ad IVA è stata notevolmente ridotta. Mentre in precedenza era prevista un'imposta di registro del 3% sull'importo, ora si applica **un'aliquota unica, notevolmente ridotta, dello 0,5%.**

In questo modo, gli acconti nei contratti preliminari sono equiparati alla cosiddetta “**caparra confirmatoria**”, per la quale era già prevista un’imposta dello 0,5%. Questa uniformità garantisce maggiore chiarezza ed evita future controversie sul fatto che un importo pagato debba essere trattato come caparra confermativa o come acconto. Inoltre, la legge stabilisce che l'imposta da pagare nel contratto preliminare non può essere superiore a quella del contratto di compravendita definitivo.

Imposta di bollo: Comunicazione per i primi tre trimestri (entro il 1.12.2025)

Poiché quando si applica il regime forfettario le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono assoggettate all'IVA, è necessario apporre una marca **da bollo dell'importo di euro 2,00** se l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro.

L'introduzione delle fatture elettroniche ha un impatto anche sull'imposta di bollo:

- le marche da bollo non possono più essere apposte su una fattura digitale, per cui è necessaria la liquidazione virtuale dell'imposta;
- l'Agenzia delle Entrate potrà controllare se l'imposta di bollo viene pagata correttamente grazie all'invio elettronico delle fatture.

Pagamento dell'imposta di bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche deve essere effettuato trimestralmente alle seguenti scadenze, utilizzando il modello di pagamento F24:

Periodo di riferimento	Scadenza	Codice tributo	Anno di riferimento
1. trimestre 2025	03.06.2025	2521	2025
2. trimestre 2025	09.30.2025	2522	2025
3. trimestre 2025	01.12.2025	2523	2025
4. trimestre 2025	02.03.2026	2524	2025

Facoltativamente, il pagamento del primo e del secondo trimestre può essere effettuato in modo cumulativo con quello relativo al terzo trimestre, entro il 1. Dicembre, se l'importo dovuto non supera i 5.000 euro. I codici tributo 2521 - 2524 devono essere utilizzati a seconda del trimestre.

In alternativa, il pagamento del bollo può essere effettuato **anche direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate**: https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo
È necessario disporre di un accesso SPID.
Una sintetica guida è disponibile al seguente link: Come pagare le marche da bollo sulle fatture elettroniche (partitaiva24.it).
L'importo dovuto viene calcolato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture presentate.

Stampa dei registri contabili

I registri contabili devono essere aggiornati e archiviati digitalmente o stampati **facoltativamente** entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i libri contabili dell'anno precedente (esercizio 2024) questo termine è il **31 gennaio 2026**. La tenuta riguarda sostanzialmente i seguenti libri e registri:

- libro giornale;
- registro IVA vendita e acquisti;
- registro dei corrispettivi;
- libro degli inventari;
- mastrini – partitari;

Il **registro dei beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il **31.10.2025**.
Le scritture contabili ed in generale tutti i documenti inerenti all'attività devono essere conservati ai fini civilistici per dieci anni. Il periodo di conservazione fiscale è normalmente di cinque, ma può essere prorogato di altri due anni se la dichiarazione dei redditi non viene presentata. Si consiglia pertanto di conservare i documenti per un periodo più lungo rispetto ai termini fiscali, seguendo il diritto civile.
Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere **numerati progressivamente con indicazione dell'anno** su ogni pagina (ad esempio, 2024/1, 2024/2, 2024/3, oppure 1/2024 eccetera), tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, **l'anno da indicare è il primo**. L'anno da indicare è quello al quale si riferisce la contabilità e non quello in cui è eseguita la stampa delle pagine.
Nell'ipotesi di utilizzo di registri con **fogli mobili**, devono risultare riportati sia la **specificazione del registro** e/o del libro contabile in uso, sia i **dati identificativi del soggetto** obbligato alla tenuta dello stesso (codice fiscale e ragione sociale).
Le marche da bollo sono solo dovute per il **libro giornale** e per il **libro inventari**. La determinazione dell'imposta varia a seconda che la contabilità sia tenuta:

- in modalità cartacea, in quel caso il tributo è dovuto ogni 100 pagine nella misura di Euro 16,00, per le società di capitali, oppure di Euro 32,00, per tutti gli altri soggetti;
- su supporto informatico, in quel caso il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni nelle misure precedentemente indicate di Euro 16,00 o di 32,00.

In caso della tenuta in forma **cartacea** al posto delle marche da bollo si può assolvere l'imposta anche attraverso il pagamento del relativo importo con modello F23 (codice tributo 458T).
In caso della tenuta in **forma elettronica** dei libri l'imposta di bollo **deve** essere versata in modo virtuale tramite Modello F24 (codice tributo 2501). Si rammenta che il termine per il pagamento dell'imposta di bollo è il 30.04. dell'anno successivo (per il 2024 la scadenza era il 30.04.2025). Nel caso di mancato pagamento per l'anno 2024 dell'imposta di bollo, si può applicare la procedura del ravvedimento operoso.

	S.p.A., S.r.l., S.r.l.s.		**S.a.s., S.n.c., altre imprese**	
Adempimento	*Numerazione*	*Marca bollo*	*Numerazione*	*Marca bollo*
Libro giornale, libro inventari	Sì, per anno	Euro 16,00	Sì, per anno	Euro 32,00
Registri IVA	Sì	No	Sì	No
Registro beni ammortizzabili	Sì	No	Sì	No

Sarà nostra cura adempiere agli obblighi di stampa, di conservazione elettronica e del pagamento degli oneri previsti entro i termini di legge **per i clienti per i quali lo Studio tiene la contabilità.**

Archiviazione elettronica dei registri contabili

Già dal 1° maggio 2019, secondo il "Decreto Crescita" (D.Lgs. n. 34/2019), è previsto che la tenuta della contabilità possa avvenire in forma elettronica e che la stampa sia necessaria solo nel corso di un'ispezione. Quindi, i registri contabili **non devono più essere stampati in modo "tradizionale"**, cioè su carta. L'archiviazione elettronica di qualsiasi registro contabile è considerata corretta anche senza una stampa su carta, se essa risulta aggiornata e accessibile in qualsiasi momento. Il Regolamento di semplificazione n. 73/2022 ha aggiunto che ciò si applica anche se **l'archiviazione non viene effettuata secondo le regole della gestione digitale (**c.d. "conservazione sostitutiva"**)**. Non è quindi più obbligatorio che l'archiviazione avvenga con firma digitale e marca temporale.
Ciò riguarda solo le scritture e i registri contabili e non le fatture elettroniche, nonché altri registri e libri di diritto commerciale tenuti digitalmente e non stampati su carta (ad esempio, il libro delle decisioni dei soci).
Poiché le registrazioni effettuate tramite EDP devono essere stampate immediatamente su richiesta e in presenza dei revisori, si consiglia comunque di stamparle su carta o di archiviarle elettronicamente con firma digitale e marca temporale. Non va sottovalutato il rischio che i documenti informatici non possano essere recuperati o non siano più reperibili.

Conservazione delle fatture elettroniche

Le aziende e i liberi professionisti devono archiviare le loro fatture elettroniche in entrata e in uscita in conformità alla norma sull'obbligo di **conservazione elettronica**. Questo vale quindi per tutte le fatture inviate e ricevute tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Le fatture in entrata estere sono quindi esenti da questo obbligo e possono continuare a essere conservate in forma cartacea.
L'archiviazione delle fatture elettroniche può avvenire sia attraverso uno **specifico programma di archiviazione**, sia direttamente attraverso il **servizio fornito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate**.
Raccomandiamo ai nostri clienti di chiarire questo fatto con il loro fornitore di software. Per tutti i clienti che ci hanno affidato la loro contabilità, effettuiamo già la conservazione delle fatture elettroniche internamente, oltre che tramite il servizio dell'Agenzia delle Entrate.
Se desiderate che attiviamo per voi la memorizzazione automatica delle fatture elettroniche tramite l'Agenzia delle Entrate o se non siete sicuri che questa funzione sia già attivata per la vostra azienda, vi preghiamo di contattare il signor Thomas Hofer (thomas.hofer@lanthaler-berger.it).

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.